

N. R.G. 7809/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7809/2019** promossa da:

GHIRO ANDREA E COSENTINO ANDREA, rappr e dif dall'Avv. Andrea Ghiro e Andrea Cosentino, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti

ATTORI

contro

S GIORGIO SERVICE srl in liquidazione, in persona del liquidatore Leopoldo Mutinelli, rappr e dif dagli avvocati Elena Bonsembiante e Francesco Lovisetto, giusta procura depositata nel fascicolo telematico in una alla comparsa di costituzione nuovo difensore

CONVENUTA

Conclusioni di parte attrice:

in via principale:

dichiarare la nullità o, comunque, pronunciare l'annullamento della delibera assembleare del 31 maggio 2019 di approvazione del bilancio depositato al RdI.

B.in via subordinata:

annullare la delibera assembleare del 31 maggio 2019 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

C.spese e competenze di patrocinio rifuse.

Conclusioni di parte convenuta:

- In via preliminare di rito:



Sospendersi ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione del giudizio n. 11504/2019 R.G. Tribunale di Venezia sulla domanda di accertamento della causa di scioglimento ex n. 3 art. 2484 c.c. per impossibilità di funzionamento dell'organo sociale;

- Nel merito:

Rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- Con vittoria di spese e competenze del presente procedi-mento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Andrea Ghiro e Andrea Cosentino, professandosi soci titolari, complessivamente, del 48% delle partecipazioni societarie di S. Giorgio Service srl in liquidazione, hanno proposto impugnazione avverso la deliberazione adottata dalla società in data 31.05.2019, con la quale è stato approvato, con il voto favorevole del 52% delle partecipazioni, assenti gli odierni attori, il bilancio al 31.12.2018.

A fondamento della domanda, gli attori hanno esposto che l'oggetto sociale era inizialmente l'attività di servizi contabili e fiscali e che a far data dal 31.01.2018, sciolta l'associazione professionale tra soci, l'oggetto sociale era stato modificato in società di gestione immobiliare. Hanno poi rappresentato che i rapporti tra soci si erano incrinati e che non era stata raggiunta un'intesa circa la messa in liquidazione della società o la cessione delle rispettive quote. Hanno quindi osservato che lo statuto prevedeva, quale *quorum* costitutivo dell'assemblea ordinaria e straordinaria, la presenza dei due terzi delle partecipazioni; il quorum deliberativo richiedeva invece la maggioranza per l'assemblea ordinaria e i due terzi per la straordinaria.

Hanno quindi dato atto di essersi astenuti dal partecipare alle assemblee convocate per il 16 aprile 2019, ai fini dell'aggiornamento dello statuto ai sensi della riforma del 2003 e per la messa in liquidazione della società, e per il 29 aprile 2019, per l'approvazione del bilancio al 2018.

Hanno poi rappresentato che l'assemblea del 16/04/2019, pur in assenza del *quorum* costitutivo previsto dallo statuto, si era egualmente tenuta, in modo irregolare.

Segnatamente, i soci avevano ritenuto di poter deliberare anche con la sola maggioranza semplice, sostenendo trattarsi di adeguamento automatico alla normativa vigente e che potessero operare disposizioni dettate dall'art. 223 bis. disp. att. cod. civ., che prevedeva la facoltà di deliberare a maggioranza semplice, qualunque fosse la parte di capitale rappresentato in assemblea. In tale adunanza sarebbero state illegittimamente approvate delle significative modifiche statutarie, tra le quali la modifica dei *quorum* deliberativi e costitutivi dell'assemblea. Il Notaio aveva tuttavia ritenuto di rifiutare l'iscrizione della deliberazione al registro delle Imprese.

Ciononostante, era stata convocata l'assemblea del 26.4.2019 per l'approvazione del bilancio e, andata deserta, era stata convocata una seconda assemblea con il medesimo ordine del giorno il 31.05.2019.



Nel corso di tale adunanza, nonostante la delibera del 16.04.2019 non fosse ancora stata iscritta al registro imprese, l'assemblea era stata ritenuta validamente costituita ancorché non fosse stato raggiunto il *quorum* costitutivo dei due terzi.

Nelle more, Ghire e Cosentino avevano proposto ricorso al Tribunale per l'accertamento della causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 3 cod. civ. e per la nomina dei liquidatori.

* * *

Quale primo motivo di impugnazione, i soci assenti hanno denunciato l'invalidità della deliberazione del 31.05.2019 per violazione dello statuto, ritenuto ancora vigente, nella parte in cui prevede il *quorum* costitutivo dei due terzi delle partecipazioni societarie anche per la seconda convocazione.

Quale secondo motivo di impugnazione, i soci hanno invece lamentato delle discrasie tra le informazioni contenute nel progetto di bilancio depositato presso la sede sociale ed il testo approvato. Hanno poi evidenziato alcuni presunti errori circa i debiti esigibili oltre l'anno successivo ed altresì la mancata difformità del documento informativo all'originale.

Hanno quindi chiesto la declaratoria di nullità e/o di annullabilità della deliberazione.

* * *

Con comparsa del 14/12/2019 si è costituita la società, in persona dell'Amministratore Unico, esponendo che la modifica del 2003 aveva eliminato la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria e che l'art. 223 *bis* disp. att cc aveva disposto che, a seguito della riforma del 2003, le precedenti norme statutarie restavano in vigore solo fino al 30.09.2004, mentre a partire da tale data, salvo che l'assemblea adottasse delle modifiche statutarie aventi ad oggetto le disposizioni di legge derogabili dalla società, entravano in vigore le nuove disposizioni di legge, compreso l'attuale 2479 bis cod. civ. .

Ritenendo pertanto che il nuovo statuto dovesse ritenersi adeguato alla normativa post riforma e che l'art. 2479 cod. civ. fosse automaticamente applicabile dopo il 30.09.2004, la convenuta ha osservato che l'assemblea aveva legittimamente deliberato. La società ha poi esposto che il Notaio aveva rifiutato di omologare la deliberazione giustificando tale condotta in ragione dell'assenza di precedenti in materia.

Dopo aver quindi contestato il primo motivo di impugnazione, la convenuta ha tuttavia dato atto che il Tribunale di Venezia, con decreto del 2790/2019, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., così rifiutando di dare corso all'iscrizione della deliberazione.

Ha esposto che parallelamente, in data 22/10/2019, a seguito del ricorso per la nomina del liquidatore presentato dai soci Ghire e Cosentino, il Tribunale, con decreto del 22/10/2019 (doc. n. 10 parte convenuta), pur ritenendo che l'assemblea del 16.04.2019 avesse legittimamente deliberato con le maggioranze richieste dall'art. 2479 *bis* cod. civ. post riforma, aveva accertato la causa di scioglimento della società non ai sensi dell'art. 2484, n. 3 cod. civ., ma ex art. 2484 n. 4 cod. civ. Il Tribunale non aveva



pertanto provveduto alla nomina del liquidatore, reputando che la società potesse deliberare con le maggioranze previste dall'art. 2479 cod. civ.

Ha poi aggiunto che entrambi i decreti erano stati oggetto di reclamo innanzi alla Corte d'Appello, all'epoca pendente.

La società ha poi contestato anche il secondo motivo di impugnazione, assumendo che le difformità tra il progetto di bilancio depositato e il bilancio approvato fossero dovute a dei meri errori di comunicazione, o comunque a degli errori scusabili o trascurabili che non comportavano la nullità del bilancio.

* * *

Nel corso del giudizio, le parti hanno dato atto che la Corte d'Appello, con due distinti provvedimenti:

- ha respinto il reclamo proposto dalla società avverso il decreto del Tribunale che aveva rigettato il ricorso ex art. 2436 cod. civ, (cfr. doc. -20 parte attrice, nonché doc. depositato da parte attrice con nota di deposito del 10.06.2020) ;
- ha accolto il reclamo proposto dai soci avverso il decreto del Tribunale il quale, ritenendo sussistere la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 cod. civ, non aveva provveduto alla nomina del liquidatore, ed ha provveduto contestualmente alla nomina del liquidatore.

Nella motivazione di entrambi i provvedimenti, la Corte d'Appello ha sostenuto che, nel caso in esame, le modifiche legislative introdotte dalla riforma del 2003 non potessero operare automaticamente e che pertanto i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto previgente fossero rimasti invariati.

* * *

Parte convenuta, osservando trattarsi di pronunce contenenti un accertamento meramente incidentale, ha chiesto sospendersi ex art. 295 cpc il presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento, pendente tra le stesse parti innanzi all'intestato Tribunale con il numero RG 11504/2019, volto, tra l'altro, ad ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza di una causa di scioglimento della società. Il giudizio presuppone la verifica della corretta interpretazione dell'art. 223 bis disp att cod, civ. e delle maggioranze ritenute applicabili all'assemblea del 16.04.2019, che parte convenuta ritiene essere una questione dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

* * *

Successivamente, con comparsa del 7 gennaio 2022, si è costituita con nuovi difensori la società, in persona del liquidatore.

La società ha coltivato l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc, ritenendo tuttavia sussistere pregiudizialità tra il presente giudizio e la domanda di nullità/ annullamento della deliberazione del 16/04/2019, di cui al giudizio RG 11504/2019, sostenendo che la validità della suddetta delibera costituirebbe questione pregiudiziale rispetto alla decisione del presente giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.01.2022.



* * *

Va innanzi tutto esaminata l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc proposta dalla convenuta.

È pacifico e riconosciuto da entrambe le parti che la deliberazione del 16/04/2019, che ha modificato lo statuto variando i *quorum* costitutivi previsti dallo statuto precedente, non è stata iscritta al registro imprese e, pertanto, allo stato ai sensi dell'art 2436 cod. civ. comma 5, è improduttiva di effetto alcuno.

Da quanto sin qui esposto discende che il bilancio doveva necessariamente essere approvato in applicazione del *quorum* costitutivo precedente alla modifica statutaria, e che non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio RG 11504/2019 ed il presente, essendo, al più, necessario accertare, anche ai fini della validità della delibera di approvazione del bilancio, se le modifiche legislative introdotte dal 2003 operassero automaticamente, successivamente al 30.09.2004, ovvero se siano rimaste in vigore le disposizioni dello statuto precedente.

Si tratta, invero, della risoluzione di una medesima questione giuridico/interpretativa, che tuttavia non costituisce motivo di sospensione necessaria del giudizio, poiché l'individuazione del *quorum* costitutivo applicabile alla delibera di bilancio può essere fondata su di una valutazione autonoma, non potendosi ritenere che la validità della delibera che ha modificato lo statuto, la quale allo stato non produce effetto alcuno, possa essere qualificata come controversia pregiudiziale, ossia antecedente logico giuridico dalla cui definizione dipenda la cui decisione presente giudizio.

Non sussiste alcun pregiudizialità nemmeno tra il presente giudizio e la causa volta ad accertare l'effettiva esistenza di una causa di scioglimento della società, la cui definizione, pur richiedendo l'analisi della medesima questione giuridica, non condiziona l'esame dei profili di invalidità della delibera di approvazione del bilancio, assunta in data antecedente alla messa in liquidazione.

L'istanza di sospensione va per l'effetto rigettata.

* * *

Premesso quanto sopra, e passando al merito della controversia, il Tribunale ritiene il primo motivo di impugnazione sia fondato, per le ragioni che seguono.

A seguito della riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. N. 6/2003, alle società già esistenti è stato assegnato termine, entro il 30 settembre 2004, per uniformare il proprio atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili, prevedendo che tali modifiche potessero essere adottate a maggioranza semplice, qualunque fosse la parte di capitale rappresentata in assemblea.

Si è molto discusso, in dottrina, circa le conseguenze derivanti dal mancato ottemperamento della società all'adeguamento del proprio statuto alle nuove norme inderogabili introdotte dalla legge, giungendo a prevalere la tesi della nullità/ inefficacia sopravvenuta delle clausole incompatibili con le nuove disposizioni di legge e quindi della loro automatica sostituzione con la nuova disciplina inderogabile.

Diversa è la sorte delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina di carattere



derogabile.

Ed invero, l'art. 223 bis disp. att. cc, comma 3, seconda parte, stabilisce : “ *Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.*”



La disposizione ha quindi attribuito alla società la facoltà di adottare una “nuova” disciplina statutaria che discosti dalle norme liberamente derogabili in base alla riforma.

Il problema che si pone è tuttavia quello di verificare la sorte delle clausole statutarie previgenti, che si riferiscano ad aspetti della vita societaria disciplinate da norme derogabili e che non siano state oggetto di espressa modifica statutaria dopo la riforma.

A tal è fine, secondo il condivisibile orientamento fatto proprio da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, è necessario svolgere un'attenta analisi dello statuto al fine di comprendere se, nello statuto previgente, la volontà dei soci fosse quella di adottare una disciplina pattizia specifica, derogatoria della disciplina legislativa, escludendo quindi il recepimento automatico di qualsiasi loro successivo cambiamento, (c.d. rinvio fisso) ovvero fosse quello di sposare semplicemente le norme dettate dalla legge di riferimento al momento dell'applicazione della clausola, dal legislatore valutate come le regole adeguate al momento storico di riferimento (rinvio mobile). Nel primo caso, le norme statutarie, in quanto espressione della volontà dei soci, sopravvivono alle modifiche legislative; nel secondo caso, trattandosi di norme che si limitano a rinviare alla disciplina previgente, devono ritenersi assoggettate al recepimento automatico di ogni modifica legislativa che introduca una nuova disciplina della materia, salvo che l'assemblea, successivamente alla riforma, abbia adottato deliberazioni in contrario.

Venendo al caso in esame, va premesso che l'art. 2479 cod, civ, terzo comma, cod, civ, nella parte in cui prevede il *quorum* costitutivo dell'assemblea delle srl facendo salve diverse disposizioni dell'atto costitutivo della società, costituisce espressamente una norma derogabile.

Le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina non sono pertanto necessariamente soggette alla sostituzione automatica, essendo necessario verificare se lo statuto di S. Giorgio Service intendesse semplicemente uniformarsi alla disciplina legislativa vigente all'epoca della sua adozione ovvero regolare con disposizione pattizia, e non modificabile a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, i *quorum* costitutivi delle assemblee.

Il Collegio, uniformandosi all'orientamento già espresso, seppur in sede di volontaria





giurisdizione, dall'intestato Tribunale e dalla Corte d'Appello, ritiene che la volontà della società al momento dell'introduzione dell'art. 8 dello statuto previgente non fosse quello di richiamare la disciplina legislativa vigente ma fosse quello di adottare una specifica disciplina, prevedendo il medesimo *quorum* costitutivo rafforzato dei due terzi del capitale sociale, sia in sede di assemblea ordinaria che di assemblea straordinaria.

Va infatti osservato che l'art. 2486 c.c. vigente all'epoca di adozione dello statuto di S. Giorgio Service srl statuiva quanto segue: *“Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.”*

L'art. 9 dello Statuto adottato dalla società, discostandosi dalla suddetta previsione normativa, prevede invece i medesimi *quorum* costitutivi di due terzi per entrambe le assemblee, straordinaria e ordinaria, ed altresì prevede che i medesimi *quorum* valgano sia in prima che in seconda convocazione.

L'art. 9 contiene dunque una previsione derogativa dell'art. 2486 c.c., vigente *ratione temporis*, con riferimento all'assemblea ordinaria.

Le considerazioni che precedono portano a ritenere che la disposizione statuaria esprima la volontà dei soci di adottare una disciplina pattizia diversa da quella vigente all'epoca dell'adozione dello statuto.

Tale disciplina pattizia, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi sopravvissuta alle modifiche legislative e pertanto non assoggettata ad adeguamento automatico.

Ed invero, i soci non si sono avvalsi della facoltà di riformulare il proprio Statuto entro il termine del 30 settembre 2004, con la maggioranza ridotta di cui all'art. 223 bis comma 3 disp. att. c.c. (maggioranza semplice, quale che sia la parte del capitale sociale rappresentata in assemblea).

Quest'inerzia, come già osservato dal Tribunale nel decreto n. 2970/2019 (doc. n. 11 parte convenuta) non è priva di significato, ma denota la volontà dei soci di man-tenere fermo l'assetto organizzativo previgente, non venendo in rilievo, in relazione ai *quorum* assembleari, norme inderogabili, assoggettate alla sostituzione automatica.

Da ciò discende che , ai fini della regolare costituzione dell'assemblea convocata in data 31.05.2019 per l'approvazione del bilancio, era necessario rispettare il quorum costituito di 2/3 del capitale sociale, che non è stato rispettato.

La deliberazione adottata in data 31.05.2019 è quindi invalida per violazione dell'art. 9 dello statuto vigente all'epoca dei fatti e va, per l'effetto, annullata.

* * *



Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione.

La convenuta, soccombente, va condannata a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente denunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda respinta o disattesa, così provvede:

- Annulla la deliberazione adottata dalla società S. Giorgio Service srl, oggi in liquidazione, in data 31.05.2019;
- condanna la società S. Giorgio Service srl in liquidazione a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, che si liquidano in euro 1.074,71 per anticipazioni ed euro 8.704,80 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25.05.2022.

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

